

COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI

Originale di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 39 Reg.

Seduta del 24/10/2012

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF DI CUI ART.1, D.LGS. 28/09/98 N° 360 E SUCCESSIVE MODIFICHE – APPROVAZIONE REGOLAMENTO.

L'anno Duemiladodici, il giorno Ventiquattro del mese Ottobre alle ore 20,00 nella Sala Consiliare del Comune suintestato.

Alla 1^a convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	Presenti	Assenti
GOZZI Ruggero - SINDACO	X	
CONSIGLIERI		
1. CONTI Enrico	X	
2. ARCANGELI Gilberto	X	
3. CASTELLARI Elena	X	
4. BARTOLI Daniela	X	
5. GIANNINI Matteo	X	
6. FIORANI Mirco		X
7. VALLORANI Cristian		X
8. BUCCI Sergio	X	

Presenti n. ro: 07

Assegnati: n.13

Assenti n. ro: 02

In carica: n.09

E' presente l'Assessore Esterno: Guiducci Carlo.

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori Consiglieri: .

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Sig. Ruggero Gozzi, nella sua qualità di Sindaco.

- Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Rosanna Furi, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione.
- La seduta è PUBBLICA.

Nominati scrutatori i Signori: Bartoli, Giannini e Castellari.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta effettuata dall'Ufficio Ragioneria di seguito riportata sono stati espressi i seguenti pareri:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, FAVOREVOLE;
- il Responsabile di Ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile, FAVOREVOLE;

ai sensi dell'art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n.267.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
IL CONSIGLIO COMUNALE**

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, recante:

«Istituzione di una addizionale comunale all'irpef a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191», e, in particolare, l'art. 1, commi 3 e 3-bis, come modificati dall'art. 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che testualmente recitano:

«3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.»;

Visto l'art. 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che testualmente recita:

«143. A decorrere dall'anno d'imposta 2007, il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente comma.»;

Vista la nota del febbraio 2007 dell'Anci-Fondazione Ifel, interpretativa delle norme della finanziaria 2007 sull'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF, in cui si sostiene che: «Poiché la disposizione richiama come unico elemento per l'esenzione dall'imposta il possesso di "specifici requisiti reddituali" e non parla di categorie reddituali (chiaramente definite dal Dpr 917/1986), appare più coerente con la lettera della norma correlare l'esenzione al reddito complessivo del contribuente. Ciò significa che, eliminata la possibilità di stabilire aliquote differenziate per i vari scaglioni di reddito, l'unica opzione percorribile da parte dei Comuni consiste nello stabilire l'esenzione per un unico livello, al di sotto del quale l'addizionale non sarà dovuta. Per tutti gli altri livelli invece dovrà essere applicata un'unica aliquota»;

Considerato che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, rispondendo ai comuni che hanno deliberato fasce di esenzione solo per certe tipologie di reddito (da pensione, da lavoro dipendente,...) o aliquote diversificate, consiglia di adottare per il tributo in oggetto un'unica aliquota e una sola soglia di esenzione, con la motivazione che è necessario garantire la massima gestibilità delle operazioni connesse all'applicazione del tributo da parte dei sostituti d'imposta, semplificare gli adempimenti di tutti i soggetti coinvolti ed evitare agli uffici comunali defatiganti e complesse attività di verifica e controllo. Lo stesso Ministero conclude richiamando l'attenzione dei comuni sull'opportunità di modificare nei sensi suesposti le deliberazioni già adottate, al fine di evitare possibili impugnative a norma dell'art. 52, comma 4, del D.Lgs. n. 446/1997, che testualmente dispone: «Il Ministero delle finanze può impugnare i regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di legittimità avanti gli organi di giustizia amministrativa»;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno che ha prorogato al 31.10.2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 e quindi anche la facoltà di istituire o incrementare le aliquote dei tributi e delle imposte;

Vista la deliberazione nr. 36 del 26/09/2012 di questo Consiglio con cui, ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio, sono state adottate varie misure fra cui l'incremento dell'addizionale comunale all'Irpef già istituita in sede di approvazione del bilancio (delibera C.C. n°14 del 26/05/2012), così da garantire le entrate necessarie ad assicurare gli equilibri medesimi;

Considerato, sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze relativi all'anno di imposta 2011 e riferiti alle classi di reddito imponibili ai fini dell'addizionale comunale all'IRPEF, nonché dall'esigenza di tutelare le fasce economicamente più deboli, che l'obiettivo di un gettito di €. 141.233,55 possa essere conseguito applicando un'aliquota dell'addizionale dello 0,8% confermando una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per i soggetti possessori di un reddito imponibile fino a €. 15.000,00;

*Visto l'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
«Art. 7 - Regolamenti.*

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.»;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ad oggetto: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, ha espresso il parere che si allega il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile;

PROPONE

*1) Di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il
«Regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale I.R.P.E.F.»
che si compone di n. 9 articoli e che, allegato sotto la lettera “A”, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, incrementando l'aliquota da applicare dal 1° gennaio 2012 da 0,45 a 0,8 punti percentuali;*

2) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione disciplina la materia nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, così come disposto dall'art. 7 del T.U. Delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

3) Di dare atto, altresì, che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446:

- sarà comunicata al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività;
- sarà resa pubblica mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale;

4) Di trasmettere copia conforme della presente deliberazione, in relazione a quanto previsto dal D.M. 31/05/2002, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche fiscali «Ufficio federalismo fiscale» - viale Europa n. 242 – 00144 Roma, al fine di pubblicare l'aliquota e l'esenzione sull'apposito sito internet dello stesso Ministero nonché' sull'apposito sito per via telematica;

5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Illustra la proposta il Sindaco . Nessun intervento.

Dopodichè,

Con 6 voti favorevoli ed un voto contrario (Cons. Bartoli) espressi per alzata di mano dai 7 Consiglieri presenti e votanti, esito proclamato dal Sindaco presidente ed accertato con l'ausilio degli infrascritti scrutatori

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2. di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione, il cui esito, proclamato dal Sindaco - Presidente ed accertato con l'ausilio degli infrascritti scrutatori è il seguente: 7 voti favorevoli resi nei modi di legge dai 7 Consiglieri presenti immediatamente eseguibile ai sensi art.134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Ruggero Gozzi

IL SEGRETARIO
Dott. ssa Rosanna Furi

Lì, **26/10/2012**

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000 viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Anna Salvatori

I controlli già previsti dagli artt.125 e 130 della Costituzione, dopo l'abrogazione disposta dalla legge costituzionale n.3/2001, cessano a decorrere dall'entrata in vigore della stessa. A partire dall'8 Novembre 2001 i Comuni, le Province e gli altri Enti Locali, pertanto, cessano l'invio agli organi regionali di controllo degli atti amministrativi di legittimità.

Il sottoscritto responsabile dell'Ufficio, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- ◇ è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi: dal 26/10/2012 al 10/11/2012 senza reclami (Art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000);
- ◇ è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (Art.34,3° comma, del T.U.EE.LL. n.267/2000);

Dalla Residenza Comunale, lì 21/11/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Anna Salvatori